

STATUTO

della Proloco INTRA CHIASSA ET ARNO 2014

Borgo a Giovi, Giovi, Petrognano e Ponte alla Chiassa APS



Indice

- Art. 1 - Denominazione - Sede
- Art. 2 - Costituzione ed Ambito Territoriale di Attività
- Art. 3 - Oggetto Sociale
- Art. 4 - Soci
- Art. 5 - Diritti dei Soci
- Art. 6 - Ammissione ed Esclusione del Socio
- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - L'Assemblea dei Soci
- Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
- Art. 10 - Il Presidente
- Art. 11 - Il Segretario ed il Tesoriere
- Art. 12 - L'Organo di controllo e revisione legale dei conti
- Art. 13 - Il Collegio dei Proviviri
- Art. 14 - Il Presidente Onorario
- Art. 15 - Il Commissario Straordinario
- Art. 16 - Entrate e Spese
- Art. 17 - Prestazioni dei Soci
- Art. 18 - Rendimento Consuntivo Economico e Finanziario
- Art. 19 - Scioglimento
- Art. 20 - Norme Finali

Art. 1 - DENOMINAZIONE — SEDE

1. E' costituita un'associazione denominata " Proloco **INTRA CHIASSA ET ARNO 2014** Borgo a Giovi, Giovi, Petrognano e Ponte alla Chiassa **APS** " d'ora in avanti proloco.
La pro-loco svolge la propria attività ai sensi del codice civile e del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore)
2. L'associazione ha sede in AREZZO
3. Nell'ambito territoriale del Comune di Arezzo il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale. La variazione dell'indirizzo non costituisce modifica dello Statuto.

Art. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Proloco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio delle frazioni di Borgo a Giovi, Giovi, Petrognano e Ponte alla Chiassa del Comune di Arezzo e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.
2. La Proloco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, ispirato a principi di democrazia ed indirizzato nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Proloco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali

od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. La Proloco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1. Le finalità che la Proloco ha come oggetto sociale sono:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti,;
- c) sviluppare la conoscenza globale del territorio e sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico, stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera e preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali attraverso azioni atte a garantirne la funzionalità;
- d) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici previsti dalla Legge vigente in materia.;

e) promuovere e sviluppare la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale, attraverso attività a favore della popolazione (proposte specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori), ed iniziative finalizzate all'eliminazione di fenomeni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio e la cultura del medesimo.

f) f.
promuovere la partecipazione dei cittadini a proporre progetti ed iniziative inerenti le finalità della Proloco.

2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo successivamente all'emanazione del decreto attuativo in merito.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - SOCI

1. I Soci della Proloco si distinguono in:

- a. Soci Ordinari;
- b. Soci Sostenitori;
- c. Soci Benemeriti;
- d. Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Proloco.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Proloco.

5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Proloco.

6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei

Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci devono versare la quota associativa annuale;

2. Tutti i Soci, al momento dell'assemblea, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Proloco, i soci ultra quattordicenni con l'ausilio di chi ha la responsabilità genitoriale;

b) di essere eletti, se maggiorenni, alle cariche direttive della Proloco;

- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d) a ricevere tessera della Pro loco;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro loco;
- f) a frequentare i locali della Pro loco;
- g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro loco.
- h) ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni.

3. I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro loco;
- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro loco.

Art. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro loco a seguito di richiesta e del versamento della quota associativa annuale. La domanda di adesione alla Pro loco viene rivolta al Consiglio Direttivo che decide l'ammissione a socio entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Il diniego motivato sarà comunicato all'interessato ; è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla detta comunicazione.
2. L'ammissione viene comunicata al socio e annotata nel libro degli associati.
3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
4. L'esclusione di un Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro loco. L'escluso può far ricorso al Collegio dei probiviri nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione. Il Collegio deciderà nella prima seduta utile.

Art. 7 - ORGANI

1. Sono organi della Pro loco

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) L'organo di controllo e il Collegio dei Revisori dei Conti se obbligatori per legge;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Sono cariche associative:

- a) il Presidente ;
- b) Vice presidente ;
- c) Segretario ed il Tesoriere;
- d) Presidente onorario.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe per Socio, da rilasciarsi in forma scritta da altro Socio avente titolo a partecipare alla Assemblea.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Proloco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea della Proloco.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Proloco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea) almeno OTTO giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Proloco .
L'Assemblea, ordinaria è valida:
 - in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;
 - in seconda convocazione, da indirsi il giorno successivo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di **Aprile**. Inoltre ha le seguenti competenze inderogabili:- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

- d) per le modifiche del presente Statuto per la trasformazione, fusione scissione dell'associazione;
 - e) per lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.
7. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita dall'affissione dell'avviso di convocazione con modalità idonee a portarlo a conoscenza dei Soci.
 8. Le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione scissione dell'associazione sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti in proprio o per delega in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
 9. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 10 membri che l'Assemblea ordinaria elettiva può deliberare portando a 25 il numero massimo dei componenti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi Componenti.
5. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci secondo i risultati delle elezioni (i primi non eletti). Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Proloco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la

formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Proloco che non hanno diritto al voto.
10. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso

Art. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Proloco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente è pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo(3 anni) e può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Proloco , ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Proloco.
7. E' assistito dal Segretario.

Art. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Proloco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Proloco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Proloco e le relative registrazioni.
5. E' possibile con decisione del Consiglio affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

Art. 12 L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l'Organo di controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I membri dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci ed ha il compito di controllare, se non nominato l'organo di controllo, il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.
2. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di decidere, al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.. Ha competenza a decidere sui ricorsi degli interessati in materia di non ammissione o esclusione.
3. I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Art. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Proloco. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco:
 - a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci in assemblea straordinaria;
 - c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
 - d) in caso di irregolarità nella gestione della Proloco;

- e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I. in quanto compatibili con il codice del terzo settore;
2. Il Commissario Straordinario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - ENTRATE E SPESE.

1. Le risorse economiche con le quali la Proloco fa affidamento per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività sono:
- a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni e da raccolta fondi;
 - g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Proloco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Proloco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci, 3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Proloco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 17 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Proloco opera attraverso attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. In caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
3. Tutte le cariche della Proloco sono di norma gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Proloco nell'ambito delle attività istituzionali.
5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Proloco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti dietro presentazione di regolare documentazione fiscale solo quando ciò sia comunque necessario ai fini dello svolgimento delle attività di

interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 18 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. Il Consiglio Direttivo della Proloco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile presso la sede della Proloco.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO

1. L'eventuale scioglimento della Proloco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e il patrimonio eventualmente restanti, saranno devolute previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.